

20266 / 14

66



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACM

UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. LORENZO ORILIA
Dott. LUCA RAMACCI
Dott. VINCENZO PEZZELLA

- Presidente - SENTENZA N. 930/2014
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 18787/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:

ZANCHI ETTORE N. IL 05/07/1945

avverso la sentenza n. 228/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
19/02/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Stasio Scialla*
che ha concluso per *l'annullamento con rinvio*
della sentenza impugnata

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensor Avv. *Stasio Scialla*, che ha insistito per
il rigetto del ricorso del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.02.2013 il Tribunale di Bergamo assolveva ZANCHI ETTORE, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10bis per non avere versato, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituti d'imposta per l'anno 2006, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per l'ammontare complessivo di € 58.747,00. Accertato in Bergamo in data 15.10.2009.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. erronea applicazione dell'art. 10 bis D.Lvo 10-3-2000 n.74 e art. 43 c.p. (art. 606 lett. B c.p.p.)

Lamenta il PG ricorrente che la decisione adottata dal Tribunale sarebbe errata in quanto violerebbe l'art. 10bis D.Lvo 2000174 e l'art. 43 cod.pen., avendo assolto l'imputato dal reato contestatogli sul presupposto che nel periodo in esame - anno 2006 la società Euromontaggi sri, di cui l'imputato era amministratore e legale rappresentante dal 2004, aveva in corso consistenti pagamenti verso fornitori e non riusciva a riscuotere crediti verso terzi, per cui nessun rimprovero poteva muoversi all'amministratore impossibilitato ad effettuare il pagamento nei termini di legge, che pertanto va mandato assolto per difetto dell'elemento psicologico del reato, non potendosi affermare che in capo allo stesso vi fosse la coscienza e volontà di evadere le imposte.

L'assunto del Tribunale sarebbe errato, secondo la Procura in quanto la Suprema Corte ha affermato che il reato di omesso versamento delle ritenute è a dolo generico ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che l'agente tenuto al versamento attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

In data 24.3.2014 è stata depositata memoria ex art. 121 cod. proc. pen. nell'interesse di Zanchi Ettore con la quale si chiede rigettarsi il ricorso e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata.

Lo Zanchi, a mezzo del proprio difensore, richiamata una casistica giurisprudenziale di merito in materia, insiste sull'involontaria crisi di liquidità dell'impresa e sulla sua idoneità ad escludere l'elemento soggettivo del reato.

Si richiama poi alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. 2, 4.3.2014, *Grande Stevens c. Italia*, ric. n. 18640, 18647, 18663, 18668 e 18698/2010 sostenendo la tesi che, essendo provato che nel caso di specie lo Zanchi è stato già condannato a pagare in sede amministrativa dall'Agenzia delle Entrate e poi effettivamente ha pagato (v. doc. 2 prodotti in primo grado) l'imposta evasa, pari ad euro 58.747,00 oltre interessi e sanzioni, per un totale di euro 71448,54, sussistendo identità di oggetto tra il procedimento amministrativo e quello penale, ne conseguirebbe che quest'ultimo deve essere immediatamente chiuso per violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4, paragrafo 7, CEDU.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del PG presso la Corte d'Appello di Bergamo è fondato e va accolto.

2. Preliminarmente va rilevato che non appare conferente con il caso all'odierno esame il richiamo operato dalla difesa dello Zanchi, nella memoria depositata in atti, alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. 2, 4.3.2014, *Grande Stevens c. Italia*, ric. n. 18640, 18647, 18663, 18668 e 18698/2010.

La Corte di Strasburgo, infatti, di fronte al caso di una duplicità di procedimenti (uno di natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente ritenuto di carattere penale per la severità dell'affettività delle sanzioni irrogate, e l'altro di natura propriamente penale), ha ritenuto violato il principio secondo il quale nessuno può essere giudicato due volte per la stessa (presunta) violazione.

Si trattava, tuttavia, di un caso assolutamente peculiare, nel quale i ricorrenti, infatti, dopo essere stati sanzionati nel 2007 dalla CONSOB, erano stati sottoposti a giudizio penale, venendo assolti in primo grado e condannati in appello.

Ad avviso dei giudici della Corte Europea, dopo le sanzioni irrogate dalla CONSOB, l'avvio di un processo penale sugli stessi fatti ha comportato la violazione del principio del *ne bis in idem*, secondo cui non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto. Ciò in quanto, sebbene il processo innanzi alla Consob abbia pacificamente natura amministrativa, le sanzioni inflitte devono essere considerate a tutti gli effetti come penali, anziché amministrative, vista l'eccessiva severità delle stesse - sia per l'importo che per le sanzioni accessorie - oltre che per le loro ripercussioni sugli interessi del condannato. E in quanto sanzioni penali, devono dunque sottostare alle garanzie che l'art. 6 CEDU riserva ai processi penali.

Appare con tutta evidenza che non è il caso che ci riguarda dove, a fronte del processo penale per reati tributari, è pacifico che lo stesso viaggi in parallelo con l'esistenza di un debito tributario da adempiersi, che è cosa diversa dalla sanzione penale.

Non va trascurato che la stessa Corte di Giustizia UE era in recente passato intervenuta a chiarire la portata del principio del *ne bis in idem* di cui agli artt. 4, protocollo n. 7 della Cedu e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quando applicato a procedimenti penali con il responso "Frasson" C-617-10 del 26 febbraio 2013.

E' stato affermato in tale occasione che l'azione penale nei confronti di un contribuente accusato di frode finanziaria aggravata può essere accompagnata anche da sanzioni fiscali.

E' possibile, infatti, per la Corte di Strasburgo, in linea di principio, che esistano sovrattasse e sanzioni penali se queste afferiscono a fattispecie di diritto diverse. Gli Stati membri, dunque, possono legittimamente ritenere che un cittadino sia assoggettabile, per lo stesso caso, a sanzioni fiscali e penali, con l'unico limite (ai fini della rivalutazione della eventuale natura penale delle sanzioni tributarie): a) di dover considerare la qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale; b) di dover valutare la natura dell'illecito e il grado di severità della sanzione.

Le sanzioni tributarie, nel caso *de quo* -a differenza di quanto ritenuto dalla Coret di Strasburgo per quelle ben più severe irrogate dalla CONSOB nell'invocato caso *Grande Stevens c. Italia* - reggono a tale vaglio.

Ciò, coerentemente con il recente *dictum* delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con cui si è precisato che il reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10bis D.Lgs. n. 74 del 2000, che si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale, non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con l'art. 13, comma primo, D.Lgs. n. 471 del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni (Sez. Unite n. 37425 del 28.3.2013, Favellato, rv. 255759).

Va peraltro rilevato che il nostro ordinamento nazionale, agli artt. 19, 20 e 21 del D.lgs 74/2000, disciplina in maniera chiara i rapporti tra il sistema sanzionatorio amministrativo e tra i procedimenti penale e tributario.

La medesima normativa prende espressamente in considerazione i rapporti tra pagamento del debito tributario e reato di natura tributaria prevedendo

all'articolo 13 la speciale circostanza attenuante per cui le pene previste per i delitti ivi contemplati sono diminuite fino alla metà, e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi del delitto medesimo sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

La norma precisa, al secondo comma, che a tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma 1, e al terzo che della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si tratta dell'unico beneficio, ancorato ad un dato temporale ben delimitato (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), che può determinare in sede penale il pagamento del debito tributario, ivi comprese le sanzioni amministrative.

3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che sia fondata la violazione di legge, con riferimento all'art. 10bis D.lvo 74/2000 lamentata dal PG ricorrente.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 -come si ricorderà- venne abolita ogni sanzione penale per l'omesso versamento delle ritenute, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza dell'epoca (sez. 3, n. 3714 del 21.11.2000, Piacente, rv. 218183; sez. 3, n. 39178 del 5.10.2001, Romagnoli, rv. 220360).

Con l'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per l'anno 2005), tuttavia, il legislatore inserì nell'impianto normativo del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (contenente la disciplina del reato in materia di imposte dirette ed IVA), l'art. 10bis dal titolo «Omesso versamento di ritenute certificate», che così recita: «1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta».

Con l'introduzione di tale norma, dunque, venne ripristinata una sanzione penale in relazione al mancato versamento delle ritenute entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, purché fosse raggiunta una certa soglia di omissione (euro 50.000) e si trattasse di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, poi ribadito dalla Sezioni Unite, che, mentre molte delle condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà illecita non emerge in alcun modo dal testo dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 che pertanto è punito a titolo di dolo generico (così, in ultimo, Sez. Unite n. 37425 del 28.3.2013, Favellato, rv. 255759).

Per la commissione del reato, basta, in altri termini, la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, con la precisazione che tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia dei cinquantamila euro, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore.

La prova del dolo è insita, in genere, nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituto e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi.

Il debito verso il fisco relativo al versamento delle ritenute è collegato con quello della erogazione degli emolumenti ai collaboratori.

Ogni qualvolta il sostituto d'imposta effettua tali erogazioni, deriva, quindi, a suo carico l'obbligo di accantonare le somme dovute all'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

Nella sentenza delle SS.UU. *Favellato* si ricorda anche che l'introduzione della norma di cui all'art. 10bis D.lvo 74/2000, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, ha esteso l'esigenza di organizzazione dei propri pagamenti all'Erario da parte del sostituto d'imposta su scala annuale.

Non può, dunque - secondo l'interpretazione delle SS.UU. che è condivisa da questo Collegio - essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, fino al 2005) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta (cfr. sul punto anche questa sez. 3, n. 37528 del 12.6.2013, Corliano, rv. 257683).

4. Chiariti i principi giuridici di riferimento, si osserva che nel caso in esame il GM del Tribunale di Bergamo è pervenuto all'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, sul presupposto che, pur provato che lo Zanchi non aveva versato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta per l'anno 2006 ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore alla soglia di punibilità,

"nel periodo in esame la società, come risulta ampiamente dalla documentazione prodotta, aveva in corso consistenti pagamenti verso fornitori (l'acquisto della gru era necessario per lo svolgimento dell'attività svolta) e non riusciva a riscuotere crediti verso terzi". E, si legge ancora nella motivazione, "solo con la vendita dei mezzi, avvenuta nel 2009, creatasi la provvista necessaria, la società aveva provveduto al pagamento dovuto, maggiorato delle sanzioni, per un ammontare complessivo di euro 71.448,54 (cfr. ricevuta di pagamento in data 16/7/09 in atti)".

Se ne desume, per il tribunale di Bergamo, che "nessun rimprovero può (...) muoversi all'amministratore, impossibilitato ad effettuare il pagamento nei termini di legge per le ragioni suesposte, che pertanto va mandato assolto per difetto dell'elemento psicologico del reato, non potendosi affermare che in cavo questi vi fosse la coscienza è volontà di evadere le imposte".

La sentenza impugnata va tuttavia cassata in quanto, come detto in precedenza, per la sussistenza del reato de quo, basta la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato mentre, secondo l'insegnamento delle citate SS.UU. Favellato è, invece, irrilevante il fine perseguito dall'agente e, più in particolare, la circostanza se il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte (ex plurimis, sez. 3, 19 gennaio 2011, n. 13100, rv. 249917; sez. 3, 26 maggio 2010, n. 25875, rv. 248151).

Come più volte precisato da questa Corte di legittimità in relazione a fattispecie analoghe a quella per la quale qui si procede (cfr. questa sez. 3, n. 5467 del 5.12.2013 dep. 4.2.2014, Mercurtello, rv. 258055; sez. 3, n.15416 dell'8.1.2014, Tonti, non massim.) rispetto a tale quadro giuridico e normativo, la situazione di colui che non versa l'imposta si risolve, di regola, in una condotta, cosciente e volontaria, la quale, in modo progressivo, si articola, in un primo momento, con il mancato accantonamento delle somme trattenute; successivamente con l'omesso versamento mensile secondo le scadenze previste dalla normativa tributaria; ed infine con la prosecuzione della condotta omissiva fino al termine ultimo fissato dalla norma penale.

Poiché il sostituto di imposta, quale debitore di una somma costituente reddito per il sostituto, deve, allorché procede al versamento in favore di quest'ultimo, trattenere una percentuale di questo emolumento (c.d. ritenuta alla fonte) per poi versarlo all'erario entro il sedici del mese successivo a quello nel quale ha operato la trattenuta, è stato condivisibilmente sottolineato nella sentenza 15416/2014 e va qui ribadito che gli spazi per ritenere l'assenza dell'elemento soggettivo o la sussistenza della scriminante della forza maggiore quale conseguenza di una improvvisa ed imprevista situazione di illiquidità appaiono,

all'evidenza, oggettivamente ristretti.

5. Va evidenziato che nell'ormai ricorrente casistica del motivi dell'illiquidità che si assume essere incolpevole e che si chiede poter scriminare il mancato pagamento di tributi all'Erario vengono per lo più sottoposte all'attenzione di questa Suprema Corte, insieme o in alternativa: a) l'aver ritenuto di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, onde evitare dei licenziamenti; b) l'aver dovuto pagare i debiti ai fornitori, pena il fallimento della società; c) la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato.

Ebbene, nessuna di queste situazioni, seppure provata, può integrare *ex se* l'invocato stato di necessità *ex art. 54 cod. pen.*

Non lo è, *in primis*, la pur comprensibile scelta di adempiere prioritariamente alle obbligazioni di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

L'art. 54 cod. pen. esclude, infatti, la punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che con l'espressione «danno grave alla persona», il legislatore abbia inteso riferirsi ai soli beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano, come la vita, l'integrità fisica (comprensiva del diritto alla salute), la libertà morale e sessuale, il nome, l'onore, ma non anche quei beni che, pur essendo costituzionalmente rilevanti, contribuiscono al completamento ed allo sviluppo della persona umana (cfr. sul punto la già citata sentenza di questa sez. 3 n. 1541674).

Pur essendo dunque fuori discussione che il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito e che il lavoro contribuisce alla formazione ed allo sviluppo della persona umana, deve escludersi, tuttavia, che la sua perdita costituisca in quanto tale un danno grave alla persona sotto il profilo dell'art. 54 cod. pen. (cfr. sul punto sez. 1, 23 gennaio 1997, n. 4323, P.M. in proc. Balocco ed altri, rv. 207434).

Analogamente nessuna conseguenza può discendere in termini di punibilità, in ogni caso, dalla circostanza che il mancato pagamento dei creditori diversi dall'Erario sia stato ritenuto necessario in quanto si è ritenuto di dover prioritariamente pagare altri creditori, tra cui i fornitori, per scongiurare il fallimento della società. E ciò sia perché il fallimento avrebbe ben potuto essere richiesto dallo stesso Erario proprio in relazione ai crediti tributari, sia perché la semplice necessità di scongiurare il fallimento non è sufficiente ad integrare l'ipotesi di forza maggiore sopra delineata.

In ultimo, nessuna autonoma rilevanza può derivare dal fatto che il ricorrente provi di vantare crediti verso terzi che non sia riuscito ad esigere. E ciò vale anche se il terzo debitore sia lo Stato o un altro ente pubblico, laddove l'interessato abbia nei confronti dello stesso rapporti di tipo contrattuale, ad esempio per la prestazione di servizi.

La legge, infatti, disciplina in maniera tassativa i casi in cui può procedersi a compensazione del debito tributario. E, al di fuori di questi, il mancato pagamento dei debiti che l'interessato può addurre nei confronti dello Stato o dell'ente pubblico, rientra nel suo normale rischio d'impresa, di tipo privatistico, e non può certo elidere l'obbligazione, di natura pubblicistica, che egli ha verso l'Erario.

6. Va chiarito che il Collegio ritiene che tale assunto non sia incompatibile con la più recente precisazione fornita da questa stessa Suprema Corte secondo cui non è escluso che, in astratto, siano possibili casi - il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - nei quali possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria (così sez. 3 n. 10813 del 6.2.2014, Servida, non massim. ; conf. la cit. sez. 3, n. 5467 del 5.12.2013 dep. il 4.2.2014, Mercutello ,rv. 258055) .

E' tuttavia necessario, perché in concreto ciò si verifichi, che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l'azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario).

In altri termini, il ricorrente che voglia giovarsi in concreto di tale esimente, evidentemente riconducibile alla forza maggiore, nei termini di cui si è detto, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (così la già citata e condivisibile sentenza 5467/14 di questa Sezione). Nel caso in esame tali allegazioni, valutato quanto si legge nel provvedimento impugnato, non ci sono state.

Al contrario, la riportata giustificazione dell'aver in corso consistenti pagamenti verso i fornitori e di avere dovuto acquistare la gru per continuare a



svolgere l'attività appare frutto di una scelta imprenditoriale, sulla cui condivisibilità non spetta a questa Corte giudicare, ma certo non prova l'illiquidità e la crisi, nei termini di cui si diceva in precedenza, atte a consentire che non si sia realizzata la fattispecie penale che incrimina l'omissione del versamento all'Erario. Può affermarsi, al contrario, che il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie è sostanzialmente riconosciuto come doloso dallo stesso ricorrente, il quale ha consapevolmente omesso di versare somme superiori alla soglia di punibilità alle scadenze previste, con ciò integrando il dolo del reato, nei termini specificati in precedenza.

7. Essendo stato proposto ricorso *per saltum* rispetto ad un reato per il quale è previsto l'appello il giudice di rinvio va individuato nella Corte d'Appello di Brescia (cfr. sez. 6, n. 43973 del 1.10.2013, Ben, rv. 256923; conf. sez. 5, sent. n. 43170/2012).

Disciplinando l'istituto del ricorso immediato per cassazione, l'art. 569 cod. proc. pen. prevede, infatti, al comma 4 che *"fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la Corte di Cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello"*.

I casi che nel giudizio di appello danno luogo all'annullamento della sentenza di primo grado, con rinvio al primo giudice, sono quelli disciplinati dall'art. 604 cod. proc. pen., commi 1 e 4 e attengono alla corrispondenza tra contestato e giudicato ovvero alla ritualità del rapporto processuale.

Tutto ciò che attiene al merito della decisione, invece, se viziato anche radicalmente può, e deve essere rinnovato, perciò, dal giudice di appello, come espressamente disposto dall'art. 604, comma 5.

Peraltro, risolvendo il contrasto giurisprudenziale riguardante il caso di sentenze radicalmente prive di motivazione (cui nel tempo hanno dato luogo patologiche condotte omissive o di ritardo di singoli magistrati giudicanti), le Sezioni unite di questa Corte Suprema hanno confermato l'insegnamento che configura anche il caso di radicale omessa motivazione come nullità della sentenza riconducibile alla disciplina del quinto comma dell'art. 604, quindi attribuendo al giudice d'appello la redazione della motivazione, nell'ambito ovviamente di ciò che gli viene devoluto con le impugnazioni concretamente proposte dalle parti interessate (Sez. Unite n. 3287 del 27.11.2008, dep. il 23.1.2009, R., rv. 244118; conf. sez. 5, n. 43170 del 25.9.2012, P.M. in Proc. Singh, rv. 254131


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma l'8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Claudia Squassoni

